



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
AD ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 165/2001**

Indice

- Art. 1 Oggetto – Finalità - Ambito applicativo.
- Art. 2 Presupposti del conferimento.
- Art. 3 Competenza a conferire incarichi esterni.
- Art. 4 Selezione degli esperti mediante procedure comparative.
- Art. 5 Modalità e criteri per la selezione degli esperti che hanno presentato domanda.
- Art. 6 Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative.
- Art. 7 Formalizzazione dell'incarico.
- Art. 8 Durata del contratto e determinazione del compenso.
- Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.
- Art. 10 Pubblicazione dell'affidamento degli incarichi.
- Art. 11 Disposizioni generali di rinvio ed entrata in vigore.

Art.1

Oggetto – Finalità - Ambito applicativo.

1. Il presente regolamento stabilisce e disciplina criteri, presupposti e procedure per il conferimento, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio (di seguito Camera di Commercio), di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e nel rispetto dei vincoli procedurali e di spesa previsti dalle leggi vigenti in materia di collaborazioni esterne.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
4. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento, di seguito "incarichi", si articolano, in linea di massima, nelle seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'amministrazione, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'amministrazione e sarà da questa utilizzato. Requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali

presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'amministrazione;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più questioni proposte dall'amministrazione.

5. Il predetto regolamento si applica, altresì, a quegli incarichi individuali che, pur non rientrando in alcuna delle tipologie sopra elencate, presentano i presupposti ed i requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

6. Il presente regolamento non si applica:

a) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa dell'amministrazione, in sede giudiziale e stragiudiziale;

b) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture interne all'Ente a ciò istituzionalmente deputati;

c) agli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 e successive modificazioni (progettazione e direzione dei lavori);

d) agli incarichi relativi al settore della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni);

e) ai contratti conclusi per l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici.

Art.2

Presupposti di legittimità e condizioni del conferimento

1. Per esigenze cui la Camera di Commercio di Sondrio non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio di Sondrio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati oltre che risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente camerale;

b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non è consentito il ricorso ad incarichi esterni per lo svolgimento di funzioni ordinarie;

c) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne, accertata preventivamente;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai punti precedenti deve risultare nel provvedimento di incarico.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti sopra indicati è illegittimo.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori esterni come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti, il quale incorre anche nella sanzione di carattere gestionale prevista dall'art. 36, comma 3 del D.lgs. 165/2001.

2. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in assenza dei presupposti di legittimità sopra previsti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3. Il conferimento degli incarichi è disposto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) destinatario dell'incarico può essere solamente una persona che, ai fini della prestazione professionale richiesta, sia in possesso di particolare e comprovata specializzazione. Tale requisito si ritiene sussistente nei seguenti casi (alternativi tra loro):

a) specializzazione universitaria, per cui l'interessato deve essere in possesso di **laurea magistrale o di titolo di studio equivalente** (quali la laurea conseguita in base al vecchio ordinamento o la laurea specialistica) oppure di **laurea triennale** (c.d. laurea breve) **integrata da una comprovata esperienza nel settore oggetto dell'incarico**;

b) abilitazione all'esercizio di determinate attività professionali attestata dall'iscrizione in ordini, collegi o albi professionali giuridicamente riconosciuti.

c) Nel caso in cui si tratti di incarichi conferiti a soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica, oppure a supporto dell'attività didattica e di ricerca e per i servizi di orientamento, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. I compensi legati all'incarico devono essere congrui rispetto alle utilità conseguite dalla Camera di commercio.

5. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto delle procedure comparative di cui all'art. 4 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.

6. In sede di conferimento degli incarichi deve essere previamente accertata l'esistenza, in bilancio, di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite.

7. Il conferimento di incarichi a dipendenti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni deve, inoltre, avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Art. 3

Competenza a conferire incarichi esterni

1. La competenza a conferire gli incarichi spetta, ai sensi dell' art. 4, comma 2 e art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005, al Segretario Generale o ai Dirigenti d'Area competenti, ove previsti, nell'ambito delle previsioni del budget direzionale.
2. L'affidamento degli incarichi deve essere adeguatamente motivato ed è possibile solo nei casi previsti dal presente regolamento oppure nell'ipotesi di eventi straordinari e negli ulteriori casi individuati dalla legge.

Art.4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione svolte mediante comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni.
2. Il soggetto competente al conferimento dell'incarico o altro soggetto dallo stesso delegato predispone un apposito avviso di selezione sul sito internet camerale: www.so.camcom.it per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) l'oggetto dell'incarico professionale;
 - b) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - d) la sua durata;
 - e) i titoli di studio, i titoli di specializzazione, i titoli professionali, le esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico (particolare preferenza potrà essere valutata per le attività precedentemente prestate a favore delle Camere di Commercio);

- f) la data entro la quale devono essere presentate, anche in via telematica, le domande di partecipazione alla selezione, corredate dai relativi curricula e dalle eventuali, ulteriori informazioni ritenute necessarie dalla Camera di Commercio in relazione alla prestazione oggetto dell'incarico (es. le condizioni di tipo economico e/o di tempistica proposte dai candidati per la realizzazione della prestazione richiesta);
 - g) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nella domanda di partecipazione alla selezione e gli ulteriori, eventuali parametri di comparazione dei candidati (quali, a titolo esemplificativo, il compenso richiesto, la tempistica di esecuzione della prestazione).
3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, potranno essere definiti ulteriori criteri di selezione.

Art. 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti che hanno presentato domanda

1. Il soggetto competente al conferimento dell'incarico procede alla selezione degli esperti esterni valutando in termini comparativi i titoli di specializzazione, i titoli professionali e le esperienze di lavoro illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni contenute nell'avviso, avuto riguardo alla congruenza degli stessi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico stesso.
2. In esito alla procedura comparativa il soggetto competente, con apposito provvedimento, provvede al conferimento dell'incarico al nominativo avente diritto sulla base della graduatoria predisposta.

Art.6

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta — senza
esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando il rispetto dei presupposti di legittimità e delle condizioni previsti dal precedente articolo 2, possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando le procedure comparative non abbiano avuto esito positivo, a patto che non vengano significativamente modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; in tali casi il compenso previsto per l'incarico non può superare, di norma, i 5.000,00 euro, Iva ed oneri di legge esclusi.
- c) nel caso di incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", che consenta il raggiungimento del fine e che comportino, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari e commissioni o la singola docenza;

Art.7

Formalizzazione dell'incarico

- 1. Il soggetto competente formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
- 2. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 6 lettera c) la formalizzazione può avvenire mediante lettera d'incarico contenente gli elementi essenziali in relazione alle caratteristiche della singola prestazione (oggetto della prestazione, luogo e data della prestazione, compenso).
- 3. Il disciplinare d'incarico, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) la generalità delle parti,
 - b) l'indicazione della tipologia contrattuale in cui si inquadra la prestazione d'opera intellettuale oggetto dell'incarico (contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o di natura coordinata e continuativa);
 - c) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento e dell'eventuale coordinamento con il committente per lo svolgimento della prestazione;
 - d) il termine d'esecuzione della prestazione;
 - e) la durata del contratto;

- f) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione delle attività oggetto dell'incarico;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la determinazione di eventuali penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) il foro competente in caso di controversie, previo esperimento del tentativo di conciliazione.
4. Il disciplinare deve, altresì, precisare l'obbligo di osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui l'incaricato avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. La violazione di detti obblighi potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).

Art.8

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, non è ammesso il rinnovo tacito del contratto.
2. La proroga del contratto è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la possibilità di proroga dell'incarico, con indicazione della relativa durata (comunque non superiore alla durata originaria del contratto), deve essere preventivamente indicata nell'avviso di selezione pubblica;
 - b) la proroga dell'incarico è ammessa una sola volta, previa assunzione da parte del Segretario Generale o del Dirigente competente di apposito provvedimento in cui siano motivate in maniera chiara e precisa le ragioni che sottendono alla proroga;
 - c) la proroga del contratto non è consentita per ritardi imputabili all'incaricato.
3. Il compenso deve essere stabilito in funzione della prestazione oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del

collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione oggetto dell'incarico, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi di attività oggetto dell'incarico stesso.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il soggetto che ha conferito l'incarico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e, al termine, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato, nonché i risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento.

Art. 10

Pubblicità e comunicazioni

1. I provvedimenti (o lettere d'incarico nel caso di cui all'art. 7, comma 2) relativi ad incarichi conferiti a collaboratori esterni, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito internet camerale.
Da tale pubblicazione decorre l'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
3. La Camera di Commercio rende, altresì, noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicazione sul proprio sito camerale di appositi elenchi con l'indicazione degli esperti di cui si è avvalsa e, per ogni incarico, dell'oggetto, della durata e del compenso.
4. Copia degli elenchi dei collaboratori esterni è trasmessa, semestralmente on - line, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (c.d. anagrafe delle prestazioni).
5. L'atto di affidamento relativo ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (in quanto tipologia di incarichi soggetta a limiti di spesa) deve essere, altresì, trasmesso, ai

sensi dell'art. 1, comma 173 della L. 23 dicembre 2006 n. 266, alla Corte dei Conti qualora l'importo corrisposto sia superiore a 5.000,00 euro.

6. Sono fatte salve eventuali modifiche normative in merito ai modi, tempi e presupposti previsti per gli adempimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, nonché eventuali adempimenti di pubblicità e/o comunicazione previsti da norme di legge successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni generali di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche, nelle diverse forme possibili (collaborazione coordinata e continuativa od occasionale), nonché alla normativa sugli incarichi professionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione ed è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet della Camera di Commercio di Sondrio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)